

MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 (Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni), al comma 1, introduce la regola generale, riguardante tutte le categorie del pubblico impiego, del collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età ed abroga le disposizioni che consentono il trattenimento in servizio per un biennio e per i magistrati fino al 75° anno di età. La suddetta disposizione è finalizzata a favorire il ricambio generazionale, in un momento di crisi del sistema economico nel suo complesso e di blocco delle assunzioni.

Pur non essendo un fenomeno di grande rilevanza in termini quantitativi, l'istituto che si abroga ha lo svantaggio, sotto il profilo qualitativo, di non favorire politiche di ricambio generazionale per le seguenti ragioni:

1. aumenta la già elevata età media dei dipendenti pubblici in quanto coloro che normalmente potrebbero essere collocati in pensione per raggiunti limiti di età, possono ottenere altri due anni di servizio arrivando a lavorare fino a 67 o 68 anni, a seconda della data di maturazione del requisito pensionistico;
2. non consente di realizzare risparmi da cessazione che, in relazione al regime del *turn-over*, alimentano il budget spendibile per nuove assunzioni;
3. è considerato dalla normativa vigente alla stessa stregua di una nuova assunzione, con la conseguenza che per finanziarlo vengono distratte le risorse assunzionali che potrebbero essere meglio finalizzate all'assunzione di giovani.

Quanto evidenziato ai punti 2 e 3 consente di comprendere meglio il doppio effetto negativo che il trattenimento in servizio determina rispetto alle politiche di ringiovanimento della pubblica amministrazione.

Con l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, viene meno anche la disciplina, speciale, riconosciuta ai magistrati, che al comma 1-*bis* consente a questi ultimi una permanenza in servizio fino al compimento del settantacinquesimo anno di età. Gli effetti "*positivi*" anche dell'abrogazione in parola si evincono sia sotto il profilo economico, sia in termini di *turn-over*. Essa infatti favorisce l'ingresso di nuovi magistrati in luogo degli ultrasettantenni, con un conseguenziale abbattimento del monte stipendiale atteso che il personale neo assunto in luogo di questi ultimi, che si trovano, per lo più, in posizioni apicali, ha diritto ad essere retribuito con somme pari a meno della metà del personale collocato a riposo.

I commi 2 e 3 prevedono un circoscritto periodo transitorio, fissato fino al 31 ottobre 2014 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2015 per i magistrati e per gli Avvocati dello Stato. La previsione di un periodo transitorio risponde ad esigenze di funzionalità. Essa consente, soprattutto al CSM, di adottare le misure necessarie per far fronte alle ricadute che le nuove norme sul pensionamento avrebbero sulla funzionalità di quegli uffici, che verrebbero a perdere, per le funzioni apicali, il titolare. In assenza di un periodo transitorio si rischierebbe infatti di pregiudicare la funzionalità degli uffici giudiziari, ed in particolare della Corte di Cassazione, dove è particolarmente elevato il numero di magistrati per i quali ricorrono le condizioni per il collocamento a riposo.

Il comma 4 prevede un periodo transitorio, fissato fino al 31 dicembre 2015, per consentire i trattenimenti in servizio operati dal Ministero della difesa per il personale militare richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Ciò al fine di consentire, anche nel campo della difesa e della sicurezza nazionale di realizzare un ricambio generazionale, disponendo comunque di un periodo transitorio volto a permettere un'adeguata

“preparazione” degli avvicendamenti del personale, senza pregiudizi per la funzionalità dell’amministrazione.

Il comma 5 interviene in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Il comma 6 reca la copertura degli oneri.

L’articolo 2 (Incarichi direttivi ai magistrati), al comma 1, è volto ad accelerare le procedure di conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, al fine di consentire, a regime, la copertura dei posti di vertice prima che si determini una effettiva vacanza, evitando, così, soluzioni di continuità nella direzione degli uffici e le conseguenti disfunzioni sul versante dell’organizzazione, con inevitabili ripercussioni sull’attività giurisdizionale. Il comma 2 rinvia l’applicazione delle procedure accelerate di conferimento degli incarichi di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 3 deroga per un periodo transitorio, ossia fino al 30 giugno 2015, alle disposizioni degli artt. 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sull’ordinamento della magistratura. In forza di tale deroga la legittimazione alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi pubblicati sino al 30 giugno 2015 è riconosciuta ai magistrati in grado di assicurare almeno due anni residui di servizio prima della data di collocamento a riposo, in luogo dei quattro anni ordinariamente richiesti.

In questo modo si gradualizzano gli effetti derivanti dall’abbassamento dell’età pensionabile, anche nei confronti di coloro che subiscono gli effetti indiretti dell’abbassamento del limite a 70 anni.

Sempre in relazione all’esigenza di assicurare tempi certi alla copertura dei ruoli di vertice, al comma 4 vengono introdotte modifiche all’art. 17 della legge n. 195 del 1958, con una più stringente descrizione dei margini della verifica giurisdizionale del giudice amministrativo nei confronti degli atti del Consiglio superiore della magistratura riguardanti il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi. Per effetto delle disposizioni introdotte al comma 4, tale controllo, riguardando atti “di alta amministrazione”, viene limitato alla legittimità formale (vizi di violazione di legge) e all’eccesso di potere manifesto. Al fine di ridurre i tempi necessari per ottenere il giudicato in materia di ricorsi giurisdizionali avverso i provvedimenti di conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi, viene esteso a dette controversie, per quanto applicabile, il rito abbreviato previsto dall’art. 119 del codice del processo amministrativo. E’ infine limitata l’applicabilità dell’articolo 114 del codice del processo amministrativo, escludendo la possibilità che il giudice amministrativo adotti direttamente un provvedimento di nomina sostitutivo relativamente alle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura che hanno ad oggetto il conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi ai magistrati.

L’articolo 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over), detta una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni a tempo indeterminato per alcune amministrazioni pubbliche.

In termini generali gli obiettivi sono:

- ricondurre in un unico articolo, per ragioni di semplificazione normativa, il regime del *turn-over* degli anni dal 2014 al 2018 delle amministrazioni pubbliche, con esclusione del comparto Università, sicurezza, sanità e scuola, che rimane disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti.
- eliminare a decorrere dal 2014, per le amministrazioni centrali (comma 1), il vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente (c.d. limite capitario), mantenendo solo quello

legato alla percentuale di risparmi da cessazione. Per gli enti di ricerca (vedi ultimo periodo del comma 2) è eliminata la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato.

Più in particolare, il comma 1 opera gli interventi generali sopra descritti per le amministrazioni statali, gli enti pubblici non economici e le agenzie.

Il comma 2 si riferisce agli enti di ricerca.

Il comma 3 disciplina le modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione ad assumere da parte delle amministrazioni soggette alla medesima autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo da ultimo citato è, inoltre, novellato dal comma 10 dello stesso articolo. La novella del predetto comma 10 ha una finalità di semplificazione laddove riconduce ad unico dPCM la contestuale concessione dell'autorizzazione a bandire e ad assumere. Ciò al fine di realizzare una piena coerenza tra bandi di concorso e successiva assunzione dei vincitori. Lo strumento previsto rimane, con esclusione degli enti di ricerca che mantengono la loro disciplina semplificata, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' consentito, in relazione agli stretti vincoli di assunzione e al contenuto numero di cessazioni di personale, cumulare, a decorrere dal 2014, per un periodo non superiore ai tre anni, il budget assunzionale spettante a ciascuna amministrazione.

Il comma 4 affida al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato il compito di operare annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.

Il comma 5 ha, invece, come ambito soggettivo le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno. La previsione è di semplificazione dell'attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di *turn-over* e quindi di assunzioni a tempo indeterminato.

E' confermato il principio che le categorie protette non sono soggette a vincoli di assunzione nel limite della copertura della quota d'obbligo (comma 6).

I commi da 7 a 9 non sono innovativi ma nascono dall'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo con la normativa vigente.

L'articolo 4 (Mobilità obbligatoria e volontaria) interviene per favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d'ufficio.

Il comma 1 novella l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la sostituzione dei commi da 1 a 2 dell'articolo 30.

Il comma 1 dell'articolo 30, come riscritto, prevede che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, mediante mobilità volontaria, si applica soltanto ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato. Occorre tenere conto della corrispondenza delle qualifiche tra comparti diversi. La mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzione per un periodo pari ad almeno 30 giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta dei candidati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere. Resta fermo che il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

Tuttavia, in via sperimentale ed in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, è previsto che i trasferimenti tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'amministrazione di appartenenza, indipendentemente dall'assenso di quest'ultima, entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini

per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza.

Il comma 2 dell'articolo 30 chiarisce che, nell'ambito dei rapporti di lavoro in regime di diritto privato, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. La previsione si configura come norma speciale del settore pubblico. In tal senso si precisa, inoltre, che costituiscono medesima unità produttiva, con piena esigibilità della prestazione lavorativa, le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o in altra, previo accordo tra le amministrazioni interessate, nell'ambito dell'unità produttiva di cui al presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, con la conferenza unificata, possono essere disposte misure volte ad agevolare i processi di mobilità volontaria e quelli di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

In base al comma 2.1 dell'articolo 30, nel caso in cui sia necessario un trasferimento di risorse, si applica la procedura di cui al comma 2.3.

Secondo il successivo comma 2.2 sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 2.3, al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 da attribuire alle amministrazioni destinatarie delle predette procedure. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'ente cedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove siano coinvolti gli enti territoriali, con il Ministro dell'Interno, sono definiti i criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del suddetto fondo. Nella fase di primo funzionamento del fondo, in sede di assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 2.4 prevede la copertura finanziaria per la costituzione del suddetto fondo.

L'articolo 4, inoltre, al comma 2, prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In base al successivo comma 3 dell'articolo 4 il decreto di cui all'articolo 29-*bis* del d.lgs. 165/2001 in materia di "*Mobilità intercompartimentale*" è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-*bis*.

L'articolo 5 (Assegnazione di nuove mansioni) introduce modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 in materia di "*Gestione del personale in disponibilità*".

Per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, l'articolo 5 integra la richiamata disposizione prevedendo che gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal dipartimento della funzione

pubblica e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Per effetto dell'articolo 5, inoltre, entro sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile in materia di "*Mansioni del lavoratore*", nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, del d.lgs. 165/2001.

La norma è finalizzata ad ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità con conseguente maggior tutela nei confronti di tale categoria di personale.

Inoltre, l'articolo 5 sostituisce il comma 6 dell'articolo 34 del d.lgs. 165/2001 disponendo che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis dello stesso d.lgs. 165/2001 recante "*Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato*". Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis, il termine di cui all'articolo 33, comma 8, del d.lgs. 165/2001, ossia il termine di ventiquattro mesi dalla data di collocamento in disponibilità, resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

Rispetto alla versione precedente del disposto normativo, la novella consente che il personale in disponibilità possa essere assunto a tempo a determinato, utilizzato in comando e che lo stesso possa avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis del d.lgs. 165/2001, con mobilità nel settore di lavoro privato.

Da ultimo, l'articolo 5 interviene sulle norme in materia di mobilità di personale nelle società, con l'introduzione del comma 567-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le procedure di cui ai commi 566 e 567 devono concludersi rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.

La disposizione richiama il comma 566 che prevede che, entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 565, si proceda, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali, con le modalità previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni; la norma si riferisce, altresì, al comma 567, in base al quale, per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti controllanti e le società partecipate di cui al comma 563 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, finalizzati alla realizzazione, ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

La modifica normativa, inoltre, estende anche al personale delle società il meccanismo della ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società.

L'articolo 6 (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza) estende il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

In base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.

Con l'articolo 6 il divieto è esteso ai lavoratori privati in quiescenza; oltre all'ambito soggettivo di applicazione viene esteso anche l'ambito oggettivo di applicazione del divieto con la previsione secondo cui le suddette amministrazioni non possono attribuire ai medesimi soggetti incarichi di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o cariche in organi di governo delle amministrazioni. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il divieto non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.

L'articolo 7 (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni) è volto a recuperare annualmente al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche la prestazione lavorativa retribuita corrispondente al cinquanta per cento dei dipendenti pubblici con qualifica di dirigente sindacale che godono delle prerogative sindacali riconducibili a distacchi, aspettative e permessi. Pertanto, per effetto della disposizione in esame, i contingenti complessivi delle prerogative sindacali attualmente vigenti in tutte le amministrazioni pubbliche, stabiliti a seconda dei rispettivi ordinamenti di settore mediante le procedure bilaterali tipizzate (procedimenti negoziali recepiti con DPR e contratti collettivi nazionali), sono dimezzati dal 1° settembre 2014. Per consentire l'immediata operatività della norma, per quanto concerne i distacchi sindacali sono previsti criteri di aggiustamento al comma 2.

Al comma 3, secondo le ordinarie modalità vigenti e mediante le relative procedure contrattuali e negoziali, i nuovi contingenti, come rideterminati a seguito della predetta riduzione del 50%, possono essere ripartiti nuovamente tra le associazioni sindacali rappresentative.

L'articolo 8 (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione) introduce una modifica alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione al fine di evitare che lo svolgimento delle cariche ivi indicate da parte degli appartenenti al ruolo della magistratura ordinaria, contabile, amministrativa, militare nonché dei procuratori e degli avvocati dello Stato, possano dare luogo, anche potenzialmente, a situazioni di conflitto di interesse.

E' stato altresì escluso che in alternativa si faccia ricorso all'istituto dell'aspettativa dal servizio, che rappresenterebbe un modo per arginare la finalità della norma, vanificandone il risultato.

Al riguardo, la norma chiarisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono confermati *ex lege*.

E' inoltre prevista la pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'Avvocatura dello Stato delle statistiche annuali dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio, per garantire trasparenza anche in termini di valutabilità della performance.

L'articolo 9 (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e della Avvocature degli Enti pubblici)

La norma risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance della prestazione omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione.

La norma, in particolare, riforma il sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese, ed altresì in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale pari al dieci per cento delle somme recuperate quale compenso degli avvocati dipendenti dalla amministrazione, in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti. La avocazione della maggior percentuale del novanta per cento residuo alle finanze pubbliche, comporta un comprensibile vantaggio per le stesse. Tuttavia, per le evidenziate ragioni di perequazione retributiva, non si è ritenuto di estendere la limitazione della percentuale del dieci per cento dei compensi liquidati a carico dei privati ai dipendenti degli enti territoriali che non ricoprono qualifica dirigenziale, in ragione della obiettiva minor entità del compenso base degli stessi previsto dai CCNL di settore. Peraltro, il ruolo di coordinamento dell'ufficio che compete in tali enti territoriali alla figura dirigenziale, ove prevista, fa sì che il diverso regime dei compensi divenga leva gestionale e motivazionale per lo stesso, che potrà avocare a sé l'attività forense ovvero assegnarla in chiave premiale ai propri collaboratori inquadrati in qualifiche inferiori.

L'articolo 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria) dispone l'abrogazione dell'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e la modifica dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La prima disposizione prevedeva che i diritti di rogito spettanti al segretario comunale o provinciale - che, ai sensi del comma 4, lettera c), dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stipula contratti nei quali l'ente è parte o autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dello stesso ente - fossero pari al 75 per cento e fino a un massimo di un terzo dello stipendio in godimento della quota spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Quest'ultima disposizione - che viene, pertanto, sostituita - prevedeva che il provento annuale dei diritti di segreteria fosse ripartito nella misura del 70 per cento da attribuire al comune o alla provincia e il rimanente 30 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

L'intento che si vuole perseguire è di devolvere l'intero importo dei proventi derivanti dai diritti di segreteria al comune stesso che, dunque, potrà destinarli in attività volte all'attuazione dei propri fini e al miglioramento dei servizi erogati. La norma è pertanto coerente con l'obiettivo di risparmio e di perequazione perseguito con l'intera riforma, avendo a riferimento ruoli professionali caratterizzati da compensi base di adeguato rilievo e nel contempo la possibilità, attraverso una ragionevole "calmierazione" degli stessi, il recupero, attraverso la relativa attività professionale, di somme alle finanze pubbliche.

L'articolo 11 (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali) reca una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, dirigenziali o di alta specializzazione negli Enti locali. Lo statuto dell'ente può prevedere che la loro copertura possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti dirigenziali è fissato il limite

massimo del 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica. E' mantenuta la doverosità della previa selezione pubblica per il conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali, onde valutare la adeguata professionalità rispetto al profilo richiesto e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Per effetto della nuova disciplina è previsto che durante il periodo di durata degli incarichi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, disposizione peraltro già contenuta in termini generali nell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.

La disposizione di cui al comma 4, è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell'attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all'inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, purché non a quelli professionali eventualmente necessari per la specifica mansione (ad esempio, quelli di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150), è da intendersi in termini di mera parametrizzazione retributiva, anche allo scopo di contenere la discrezionalità dell'Ente quanto meno nell'individuazione del compenso base: esso non può superare quello erogato per la categoria di appartenenza prevista dal CCNL Enti locali per il posto da ricoprire in riferimento alla norma, riportato nella dotazione organica. Le funzioni di supporto all'attività di indirizzo e controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all'art. 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali ed istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell'Ente, con ciò bilanciando la maggior discrezionalità della scelta da parte dell'organo politico, in analogia, peraltro, con quanto previsto per le figure di diretta collaborazione delle amministrazioni statali.

Con il presente articolo si chiarisce definitivamente la natura che nella ratio della norma da sempre caratterizza gli incarichi conferibili in base all'articolo 90, che devono essere circoscritti a funzioni ben individuate; per contro, si ribadisce l'obbligo della selezione pubblica, con richiamo ai requisiti generali, per l'altro contingente di dirigenti a contratto (art. 110, comma 1).

L'intero articolo risponde all'urgenza di razionalizzare, indicando indirettamente limiti di spesa, già desumibili in via interpretativa, l'assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una rivisitazione globale della materia, assicurando una struttura ai governi locali mutuata dal modello delle amministrazioni statali per garantire da subito l'efficacia dell'azione degli stessi al momento del nuovo insediamento.

L'articolo 12 (Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale) pone le condizioni per una sorta di sperimentazione di meccanismi per il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente al fine di favorirne l'attività a beneficio delle comunità locali.

I comuni e gli enti locali che sono interessati ad acquisire l'attività dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie al fine di rendere noti i progetti di utilità sociale che hanno in corso con le associazioni di volontariato che operano nel territorio.

I soggetti che sono interessati a rendere la propria attività libera e volontaria a favore di un'associazione di volontariato che ha in corso con il comune o gli enti locali un progetto di utilità sociale, previa verifica della loro condizione di beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito, vengono indirizzati presso tale associazione.

L'associazione può acquisire tale attività per impiegarla nei suddetti progetti, con il vantaggio che l'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni, normalmente a carico dell'associazione stessa (articolo 4 legge n. 266 del 1991), è sostenuto dallo Stato tramite un

apposito Fondo destinato a finanziare l'INAIL, nei limiti di una spesa di dieci milioni di euro per il biennio 2014-2015, per l'importo di cinque milioni per ciascuno dei predetti anni.

I beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito che decidono di prestare la loro attività a favore delle associazioni di volontariato, conseguono per tale attività appositi crediti formativi alle condizioni stabilite con decreto ministeriale.

L'articolo 13 (Incentivi per la progettazione) interviene modificando l'articolo 92 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. In particolare, il comma 5 del suddetto articolo 92 prevede che, per ogni singola opera o lavoro, un incentivo non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara venga ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il successivo comma 6, inoltre, riconosce un incentivo, pari al trenta per cento della tariffa professionale, da ripartire tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che abbiano partecipato alla redazione di un atto di pianificazione.

L'articolo in esame, pertanto, ha lo scopo di chiarire inequivocabilmente che il personale con qualifica dirigenziale, in considerazione dell'onnicomprendività del relativo trattamento economico, è escluso dalla corresponsione degli incentivi previsti dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'articolo 92. La norma è armonica con le altre (in particolare artt. 9 e 10), in termini di obiettivo di contenimento della spesa e di perequazione, essendo rivolta esclusivamente al personale con qualifica dirigenziale. Analogamente ai compensi per l'Avvocatura, tale limitazione consente negli enti territoriali ove tale qualifica sia presente, di perseguire anche obiettivi di valorizzazione del merito a cura del dirigente che potrà decidere la gestione diretta del progetto o il maggior coinvolgimento dei propri collaboratori.

L'articolo 14 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale), stanti le motivazioni di necessità ed urgenza relative al completamento della seconda tornata (2013) dell'abilitazione scientifica nazionale per il 2013 (bando approvato con decreto direttoriale n. 161 del 28.01.2013), prevede una proroga, fino alla data del 30 settembre 2014, dei lavori delle Commissioni che non sono riuscite a concluderli entro il termine del 31 maggio 2014 fissato con il decreto direttoriale n. 1236 del 1° aprile 2014. In questo modo si evita di dover avviare una complicata procedura di sostituzione dei commissari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento (d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222), che provocherebbe attese insostenibili per gli attuali candidati e il rischio, più che concreto, di conseguire l'abilitazione quando le risorse del piano straordinario degli associati saranno già ampiamente esaurite (il termine per il loro utilizzo è infatti fissato al 31 ottobre 2014).

Al tempo stesso va sospeso l'avvio della terza tornata per l'abilitazione per l'anno 2014: tale intervento si rende necessario in quanto è in corso la revisione dell'impianto complessivo del processo che si è rivelato in molte parti non efficace dal punto di vista della procedura e dei risultati (basti pensare che sono attivi più di 3.000 ricorsi).

Di conseguenza, a seguito della proroga dei lavori della tornata 2013 al mese di settembre 2014 e della sospensione dell'abilitazione per l'anno 2014, viene prorogato al 31 marzo 2015 il termine (attualmente fissato al 31 ottobre 2014) per l'utilizzo delle risorse assegnate per il piano straordinario 2012-2013 di chiamata dei professori associati, come disciplinato dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

L'articolo 15 (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica) prevede al comma 1 che la riduzione della durata delle scuole di specializzazione disposta con il decreto-legge n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2013, si applichi

a partire dall'anno accademico 2014 – 2015, ossia con il bando che verrà emanato entro il 28 febbraio del 2015. A tal fine, resta fermo quanto disposto dal citato decreto-legge e cioè che la riduzione del percorso e la revisione degli ordinamenti didattici avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e che per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente. Il fabbisogno annuo di specializzandi é pari a circa 8.500 unità. Con lo stanziamento attuale verrebbero finanziate, per il prossimo anno accademico che parte a novembre 2014, circa 3.300 borse, meno della metà del fabbisogno. Pertanto, il comma 2 della proposta normativa individua le risorse per garantire la copertura di 5.000 unità.

I candidati a partecipare alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina pagano una quota di iscrizione destinata a coprire parte dei costi connessi all'organizzazione delle stesse. Prima della modifica normativa apportata dal citato decreto n. 104 del 2013 alle modalità di accesso alla specializzazione medica, le prove venivano effettuate presso le università e quindi la quota per la partecipazione alla prova veniva versata direttamente alle singole università. Da quest'anno, il concorso per l'accesso è diventato di carattere nazionale e quindi, di conseguenza, occorre adeguare la procedura (già esistente) per far in modo che le risorse versate dagli aspiranti specializzandi possano rientrare nella disponibilità di bilancio del MIUR.

L'articolo 16 (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate) apporta alcune modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di intervenire sulla partecipazione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle stesse.

Anzitutto, stabilisce che due dei tre membri dei consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche siano scelti non più necessariamente tra i dipendenti, ma, per le società a partecipazione diretta, d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, mentre, per le società a partecipazione indiretta, tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante. Qualora i due membri sia scelti tra i dipendenti dell'amministrazione/società predette è previsto l'obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione/società di appartenenza.

Analogamente, per i consigli di amministrazione composti da cinque membri, è previsto che tre su cinque siano scelti secondo i criteri suesposti.

Tali modifiche si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 17 (Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate) detta disposizioni in materia di ricognizione degli enti pubblici e dei servizi esternalizzati e dispone l'unificazione delle banche dati sulle società partecipate. La previsione di un sistema informatico in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono dati e proposte sugli enti pubblici dalle stesse controllate, consentirà di avere un quadro completo degli enti pubblici esistenti e di interesse pubblico anche al fine di un eventuale riordino o accorpamento.

Prevede, inoltre, l'unificazione di alcune banche dati attualmente gestite dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze quali quella degli immobili e degli spazi allocativi delle pubbliche amministrazioni vadano a confluire le seguenti informazioni. In particolare, in quest'ultima, andranno a confluire le seguenti informazioni:

- i dati relativi al costo annuo del personale utilizzato dalle pubbliche amministrazioni del conto economico consolidato redatto dall'ISTAT (di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009)

eccezion fatta per quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le società dalle stesse controllate;

- l'elenco dei consorzi di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali e delle società a totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

Inoltre, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni attinenti alle partecipazioni in società per azioni, detenute direttamente o indirettamente con le modalità stabilite in un apposito decreto.

L'articolo 18 (Suppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana) dispone la soppressione :

- del Commissario del Governo per l'attuazione dell'agenda digitale posto a capo di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- a decorrere dall'1 ottobre 2014, delle sezioni distaccate di TAR, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, entro il 15 settembre 2014, con proprio decreto, a stabilire le modalità di trasferimento del contenzioso pendente e delle risorse umane e finanziarie presso il TAR della relativa regione;

- del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e le relative competenze sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

L'articolo 19 (Suppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione), tenendo conto della necessità di riunire in un unico soggetto tutti i compiti di vigilanza sulla correttezza delle procedure di affidamento delle opere pubbliche e di accertamento che dall'esecuzione dei contratti di appalto non derivi alcun pregiudizio per il pubblico erario, pone in capo all' Autorità nazionale anticorruzione tutti i poteri necessari a contrastare in via preventiva il grave fenomeno della corruzione nei lavori pubblici, conferendo alla stessa un ambito di intervento più ampio ed integrato delle funzioni finalizzate ad assicurare un'azione coordinata dell'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 1, dispone l'immediata soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 163 del 2006 e dei relativi organi e trasferisce i compiti e le funzioni svolti da quest'ultima all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.

In aggiunta a tali compiti, l'Autorità nazionale anticorruzione è abilitata a ricevere notizie e segnalazioni di illeciti, anche da parte di dipendenti pubblici con le garanzie previste dall'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad applicare, nei confronti dei soggetti obbligati, sanzioni amministrative, i cui proventi possono essere utilizzati dall'Autorità per le proprie attività istituzionali, nel caso in cui le pubbliche amministrazioni non provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 o il codice di comportamento ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Inoltre, il Presidente dell'ANAC formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.

Entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell' ANAC dovrà presentare un complessivo piano di riordino da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tale piano deve prevedere il trasferimento definitivo delle risorse necessarie a svolgere le proprie funzioni nonché una riduzione, non inferiore al venti per cento, del trattamento economico accessorio di tutto il personale e delle spese di funzionamento.

Fino all'approvazione di detto Piano, il Presidente dell'ANAC si avvale delle risorse della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per lo svolgimento dei compiti attribuiti. In un'ottica di complessiva razionalizzazione delle funzioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, sono altresì trasferite all' Autorità nazionale anticorruzione quelle funzioni che la legge n.190 del 2012 demandava al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il disegno organizzativo si completa con il trasferimento al predetto Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni attualmente svolte dall'ANAC in materia di misurazione e valutazione della performance di cui al decreto legislativo n.150 del 2009; con successivo regolamento il Governo provvederà a riordinare tali funzioni, sulla base delle norme generali regolatrici della materia che disciplinano la semplificazione degli adempimenti gravanti sulle pubbliche amministrazioni, l'integrazione con le disposizioni di programmazione finanziaria, il raccordo con il sistema dei controlli interni e la validazione esterna dei risultati compresa la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione. Conseguentemente si provvede alla soppressione delle disposizioni non più utili.

Per l'esercizio delle funzioni che il Dipartimento della funzione pubblica dovrà espletare, si prevede che lo stesso si avvalga di unità di personale in comando o in fuori ruolo.

L'articolo 20 (Associazione Formez PA), al fine di razionalizzare le politiche di supporto allo sviluppo dello stato degli enti territoriali e nel rispetto della loro autonomia, prevede che il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione Formez PA, lo scioglimento della stessa e la nomina di un Commissario straordinario, che assicura la continuità nella gestione delle attività e, entro il 31 ottobre 2014, propone un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, in modo da salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individuare le forme e le strutture per l'implementazione delle suddette politiche. Il procedimento individuato, che vede il decisivo coinvolgimento dell'assemblea dei soci, consente di contemperare l'urgenza del riordino, anche nell'ottica del risparmio e la garanzia per le amministrazioni territoriali rispetto alle quali l'Associazione rappresenta organismo in house, conservando il rapporto di controllo analogo tra le amministrazioni stesse e l'Associazione. La disposizione, in quanto coinvolge anche le funzioni di formazione proprie dell'Associazione, è pienamente coerente con il riordino delle scuole di formazione dell'amministrazione dello Stato.

L'articolo 21 (Unificazione delle Scuole di formazione) unifica le scuole di formazione pubblica. In un'ottica di razionalizzazione del sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali e di contenimento della relativa spesa, il presente articolo elimina la duplicazione degli organismi esistenti. In particolare, il comma 1 dispone la soppressione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, dell'Istituto diplomatico «Mario Toscano», della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), del Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché delle sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) prive di centro residenziale e le relative funzioni sono trasferite alla SNA.

Il comma 2 prevede la modifica della composizione del comitato di gestione di cui faranno parte anche rappresentanti delle Scuole sopresse. Il comma 3 prevede che entro centoventi giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano apportate le modifiche all'organizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi ivi indicati (organizzazione in dipartimenti; collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti e le istituzioni universitarie).

Il comma 4 dispone il trasferimento alla SNA dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli ad esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) 1 e agli stessi sono applicato lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.

Il comma 5 disciplina il personale non docente in servizio presso le Scuole soppresse e presso le sedi soppresse della Scuola nazionale.

Il comma 6 demanda ad un DPCM l'individuazione delle risorse necessarie da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 22 (Razionalizzazione delle autorità indipendenti) - commi da 1 a 12 - prevede che i componenti delle principali Authority (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione nazionale per le società e la borsa, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Banca d'Italia e Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) non possano essere nominati, alla cessazione dell'incarico, componenti di un'altra autorità, per un periodo di due anni dalla cessazione dell'incarico ricoperto e a pena di decadenza. Per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si prevede il divieto, per un periodo di quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, di concludere contratti di collaborazione, consulenza o impiego con soggetti pubblici o privati operanti nel medesimo settore, a pena di nullità. Tale ultimo divieto, già esistente per i componenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è esteso ai loro dirigenti a tempo indeterminato.

Viene introdotto il concorso unico ai fini dell'accesso nei ruoli delle Authority indipendenti. Il concorso si svolgerà previa stipula di convenzioni tra le stesse Authority. Dal 1° luglio 2014 le Authority indipendenti di cui al comma 1, *dovranno provvedere a* ridurre il trattamento economico accessorio dei propri dipendenti, inclusi i dirigenti, in misura non inferiore al venti per cento. Dal 1° ottobre 2014 gli organismi dovranno inoltre ridurre in misura non inferiore al cinquanta per cento di quella sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge, con rinegoziazione dei contratti in corso.

Al fine di raggiungere risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli organismi nell'anno 2013, si prevede che le Authority, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, gestiscano i propri servizi strumentali in modo unitario mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. A tal fine, è previsto che entro il 31 dicembre 2014 le Authority provvedano ad accorpate almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.

Per agevolare tali accorpamenti, è previsto che, entro il 30 settembre 2014, l'Agenzia del demanio individui uno o più edifici contigui da adibire a sede dei costituiti uffici comuni, e che entro il 30 giugno 2015 venga effettuato il trasferimento dei relativi uffici nei predetti edifici. La Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità nazionale anticorruzione non avranno in Roma più di due sedi comuni, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza.

Sono estesi alle Autorità indipendenti gli obblighi e le facoltà previsti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di approvvigionamenti.

Con le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 s'intende ripristinare l'originaria composizione a cinque membri della Commissione Nazionale delle Società e la Borsa ("Consob"), dopo che il numero è stato ridotto a tre con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sono inoltre ripristinate le norme della legge 7 giugno del 1974, n. 216, che prevedevano maggioranze rafforzate per l'adozione di regolamenti o delibere in materia organizzativa della Consob; tali norme si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Tenuto conto dell'importanza del ruolo di vigilanza della Consob sul mercato dei capitali, mercato il cui sviluppo risulta essenziale per la crescita e il rafforzamento del sistema imprenditoriale del nostro Paese, si ritiene che una composizione allargata della Commissione rafforzi, con l'apporto al vertice di un maggior numero di competenze e una maggiore collegialità, l'azione di vigilanza sull'efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari. Al riguardo, si evidenzia che da un esame della legislazione comparata risulta che tutte le corrispondenti Autorità dei principali mercati finanziari hanno al proprio vertice organi composti da più di tre membri.

La riduzione del numero dei componenti della Consob, prevista dal citato decreto n. 201/2011 insieme alla riduzione del numero dei componenti di altre Autorità, era finalizzata alla riduzione delle spese di funzionamento di alcune Autorità amministrative indipendenti. Tuttavia, la presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto del sistema di finanziamento della Consob a carico del mercato, previsto dall'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della circostanza che attualmente la predetta Autorità – dopo l'ulteriore riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato prevista dall'art 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 – si finanzia esclusivamente con i contributi dei soggetti vigilati.

L'articolo 23 (Interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane) novella alcuni commi dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio).

In particolare:

- all'ultimo periodo del comma 15 il riferimento al consiglio metropolitano, quale organo che approva lo statuto, è sostituito con il riferimento alla conferenza metropolitana, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";
- viene modificato il comma 49, prevedendo che la regione Lombardia subentra (entro il 30 giugno 2014, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale) in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute non solo dalla provincia di Milano ma anche da quella di Monza e Brianza. Infine, viene disciplinata la procedura per il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni societarie della provincia di Milano e di Monza e Brianza, con la precisazione che al subentro decadranno tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle citate società. La ricostituzione di tali organi avverrà a norma delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.
- con la modifica del comma 79 viene prevista l'elezione contestuale del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale;
- la soppressione del secondo e terzo periodo del comma 81 risulta necessaria a seguito della modifica del comma 79;
- con la riscrittura del comma 82 si intende chiarire che dal 1° luglio 2014 anche i commissari nominati ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" restano in carica a titolo gratuito per esercitare attività di ordinaria amministrazione;

- l'aggiunta di un ultimo periodo al comma 143 esplicita che eventuali incarichi commissariali sono comunque esercitati a titolo gratuito.

L'articolo 24 (Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard), al comma 1, prevede che, entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata, approvi l'Agenda per la semplificazione, per il triennio 2015-2017, contenente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma di attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni al fine di coordinare le attività delle amministrazioni interessate a realizzare obiettivi di semplificazione e a proseguire l'attività in corso per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. A tal fine è istituito presso la Conferenza unificata un apposito comitato interistituzionale. I commi da 2 a 4 dispongono l'adozione di moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Con specifico riferimento all'edilizia e all'avvio delle attività produttive, l'adozione di una modulistica unificata e standardizzata è condivisa tra i diversi livelli di governo, attraverso accordi o intese da concludere in sede di conferenza unificata. L'utilizzo di un modello unico su tutto il territorio nazionale semplifica le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed imprese e assicura una parità di condizioni in materia di libera concorrenza e di livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

La norma, in coerenza con gli indirizzi della recente giurisprudenza costituzionale (C.Cost. n. 15/2010), identifica il modulo unificato e standardizzato come uno strumento indispensabile per realizzare l'effettivo coordinamento informativo statistico e informatico delle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché per incentivare, semplificandone l'accesso, l'attrazione di investimenti dall'estero. Estende, inoltre, l'elaborazione di moduli unificati e standardizzati, attualmente stabilita per alcune discipline che intervengono in settori specifici, quali l'art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 227/2011, concernente la semplificazione degli oneri amministrativi in materia ambientale e l'art. 10, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013, relativo all'autorizzazione unica ambientale. L'impiego di una modulistica unificata "quanto meno in ambito regionale delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti", adottata tramite intese ed accordi in sede di conferenza unificata, "nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale" sono, altresì, espressamente previsti dall'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 160/2010, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività degli sportelli unici.

L'articolo 25 (Semplificazione per i soggetti con le invalidità), in considerazione dell'esigenza di semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità in base alla quale il cittadino spesso subisce la moltiplicazione di controlli anche in presenza di patologie o menomazioni stabilizzate e non reversibili, con significative disfunzioni nell'accesso alle prestazioni, ai servizi e alle agevolazioni, prevede misure di semplificazione volte a eliminare inutili duplicazioni e a ridurre i tempi di risposta delle amministrazioni.

Da questo punto di vista tra le misure di cui al presente articolo appaiono particolarmente significative: l'esonero, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap; la previsione di un meccanismo procedurale per garantire la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche al compimento della maggiore età ai soggetti minori già riconosciuti invalidi e, infine, la riduzione dei tempi di attesa per accedere all'accertamento provvisorio del medico della ASL (da 90 a 45 giorni), nonché per la procedura ordinaria (da 180 a 90 giorni) in caso di accertamento della condizione di handicap grave.

L'articolo 26 (Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche) L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, ha ridefinito, per il trattamento delle patologie croniche e rare che danno diritto all'esenzione dal ticket, come individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni, il numero delle confezioni dei medicinali prescrivibili per singola ricetta per un massimo di tre pezzi, per un periodo di validità della prescrizione non superiore a sessanta giorni di terapia.

Con la norma in esame, che inserisce il comma 1-bis al citato articolo 9, si affronta il problema di rendere meno onerosa per i malati cronici o affetti da particolari patologie o menomazioni non reversibili, l'incombenza di recarsi periodicamente dal medico per richiedere la prescrizione di medicinali per il ciclo di terapia prescritto.

A tal fine si prevede che, in attesa della piena messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta elettronica che consentirà un maggiore controllo anche della spesa farmaceutica, il medico può prescrivere i medicinali, purché già assunti dal paziente da almeno sei mesi e pur sempre sotto controllo medico, fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta e con una durata della prescrizione non superiore a centottanta giorni.

L'articolo 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) è volto ad assicurare, attraverso modifiche ad alcune disposizioni vigenti in materia sanitaria, una semplificazione e razionalizzazione nelle procedure già previste.

In particolare, con il comma 1, si interviene sull'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per consentire la definizione del previsto provvedimento regolamentare allo scopo di dare una risposta certa agli esercenti le professioni sanitarie, che non riescono a trovare sul mercato una adeguata copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'esercizio della professione, in attuazione degli obblighi assicurativi imposti dalla legge n. 148 del 2011.

A tal fine il legislatore del 2012 ha previsto la costituzione di un apposito Fondo di garanzia, demandando all'atto regolamentare la determinazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio, il professionista dovrà essere garantito.

Nell'ambito dei lavori per la predisposizione dello schema di decreto, a seguito di alcuni aspetti evidenziati di dubbia applicazione, è emersa l'esigenza di modificare la norma primaria, semplificando la procedura già prevista al fine consentire una rapida definizione e attuazione del disposto normativo.

In particolare, con la novella proposta alla lettera a) del citato articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 158/2012, si intende assicurare che i meccanismi di copertura già previsti dal legislatore, siano garantiti esclusivamente nei limiti delle risorse del fondo appositamente costituito. Infatti, l'accesso al fondo sarà consentito ai professionisti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti che saranno previsti nell'emanando DPR di attuazione; pertanto l'inciso " nei limiti delle risorse del fondo stesso" si rende necessario al fine di rendere la norma anche coerente con il disposto del comma 6 del medesimo art. 3, che prevede che dalle disposizioni del regolamento attuativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che il fondo in questione costituisce un'apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato ed opera nell'ambito e nel rispetto dei principi generali vigenti in materia di responsabilità civile.

Con la novella di cui alla lettera b) si interviene sulle modalità di finanziamento del Fondo stesso. La norma *de qua* infatti prevede che il Fondo è in parte finanziato con il "contributo dei professionisti, che ne facciano espressa richiesta, in misura definita in sede di contrattazione collettiva", rimettendo, quindi, alla contrattazione collettiva i limiti dell'apporto economico cui sono tenuti i professionisti interessati.

Il ricorso alla contrattazione allunga sensibilmente i tempi di attuazione del decreto, con il rischio che il mancato accordo delle OOSS interessate finisca per rendere inapplicabile il decreto stesso. A tal fine, oltre a specificare che l'idonea copertura assicurativa presuppone, prima di tutto, l'effettiva capienza del fondo e quindi, nei limiti delle sue disponibilità, si prevede altresì che la determinazione del contributo dei professionisti venga determinata dal soggetto gestore del fondo.

La novella al comma 4 dello stesso articolo 3 del decreto-legge n. 158/2012, introdotta al comma 1, lettera c), del presente articolo, ha unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri, tenuto conto della ratio della norma generale, di cui dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in tema di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.

La modifica proposta con il comma 2, elimina la previsione di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, secondo cui il comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie, deve acquisire dalla regione la verifica di compatibilità del progetto, in rapporto al fabbisogno complessivo regionale e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.

Tale previsione si ritiene limitativa della libertà d'iniziativa economica, anche in considerazione del fatto che l'autorizzazione non implica che le strutture sanitarie e socio-sanitarie operino per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, nel qual caso, è invece necessario in base alla vigente normativa, il rilascio di un successivo provvedimento di accreditamento e la stipulazione di appositi contratti.

L'intervento soppressivo si pone, peraltro, in linea con le recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, decisione n. 550 del 2012), ove si è affermato che la regola di principio stabilita dall'art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 *“..non può risolversi alla luce degli artt. 32 della Costituzione - che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo - e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio”*.

Siffatte esigenze, d'altronde, erano state esplicitate anche dall' Autorità garante delle concorrenza e del mercato, da ultimo con nota del 18 luglio 2011, volte a porre in rilievo come *“...una politica di contenimento dell'offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, sottolineando, inoltre, l'irrelevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento”*.

La modifica proposta, inoltre, è coerente con quanto previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* che, in particolare all'art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'abrogazione delle *“norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena*

concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti”.

Pertanto, se la suddetta verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale e con gli indirizzi di programmazione è opportuna in relazione al rilascio del provvedimento di accreditamento (come previsto dall'articolo 8-quater del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni) che dà titolo per operare per conto del Servizio sanitario nazionale, essa appare invece sproporzionata con riguardo al provvedimento di autorizzazione rilasciato nei confronti di strutture che, in assenza del successivo ed eventuale provvedimento di accreditamento, operano in regime esclusivamente privatistico.

I commi 3 e 4, intendono operare un'ulteriore razionalizzazione della composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo i componenti non di diritto da quaranta a trenta, anche al fine di rendere tale organismo tecnico-scientifico più snello e più efficiente nell'assolvimento dei compiti istituzionali allo stesso demandati. Conseguentemente, allo scopo di rendere immediatamente operativa tale nuova composizione, si prevede che gli attuali componenti cessino dalla carica al 30° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che, al fine di assicurare la continuità dell'organismo nell'esercizio delle proprie funzioni, entro il medesimo termine, esso venga ricostituito nella nuova composizione, con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 28 (Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese) dispone la riduzione del 50% dell'importo del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituito presso la camera di commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Attualmente, la misura del diritto annuale (che costituisce uno degli strumenti di finanziamento delle camere di commercio) è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

- a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale;
- b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
- c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.

L'articolo 29 (Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) modifica il regime delle cosiddette white lists, introdotte a livello nazionale dalla legge 190 del 2012. Secondo le vigenti previsioni, l'iscrizione in tali elenchi, che attestano l'insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, considerata equipollente alle informazioni antimafia disciplinate dal decreto legislativo n. 159 del 2011, rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell'operatore. Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale.

Si interviene, pertanto, nel senso di stabilire che la documentazione antimafia, sia nella forma della comunicazione che in quella dell'informazione, sia sempre acquisita dalle stazioni appaltanti mediante consultazione, anche in via telematica, dei suddetti elenchi. In altri termini, l'iscrizione

nell'elenco viene a costituire, per coloro che operano nei settori più vulnerabili, la forma necessitata attraverso la quale viene ad essere accertata l'assenza di pregiudizi nella materia dell'antimafia.

Si è ritenuto di estendere il valore liberatorio dell'iscrizione anche alla comunicazione antimafia per rendere più inclusivo il nuovo sistema ed evitare zone d'ombra. Quanto al meccanismo di accertamento, le nuove disposizioni confermano il carattere dinamico degli elenchi, e, quindi, la necessità di un loro continuo e costante aggiornamento. Tenuto conto, inoltre, che alcune ditte iscritte in tali elenchi possono operare in diversi campi di attività, si è stabilito, con l'introduzione del comma 52-*bis*, che una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l'iscrizione stessa, realizzando così un maggiore effetto di semplificazione.

Si prevede, infine, che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti procedano alla stipula del contratto o alla autorizzazione del subcontratto previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione. Ciò al fine di evitare che il sensibile incremento delle domande di iscrizione, nella fase di avvio del nuovo sistema, venga a determinare difficoltà di gestione amministrativa suscettibili di riflettersi in un ritardo delle procedure contrattuali. Per tale motivo, analogamente alla normativa vigente in materia di formazione degli elenchi prefettizi tenuti presso le prefetture dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 (articolo 5-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122), si stabilisce, con norma transitoria, che le stazioni appaltanti procedano previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, fermo restando l'obbligo di adottare atti interruttivi del rapporto contrattuale in caso di diniego di iscrizione, con conseguente applicazione del meccanismo rescissorio e revocatorio previsto dall'articolo 94, commi 2 e 3, del Codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

L'articolo 30 (Unità operativa speciale per Expo 2015) intende conferire maggiori poteri e risorse a disposizione del Presidente dell'ANAC, per un più efficace adempimento dei propri compiti di controllo e di garanzia della legittimità degli atti relativi alle procedure di appalto per la realizzazione delle opere dell'Expo Milano 2015.

A tal fine il Presidente dell'ANAC viene dotato di una struttura, interna all'Autorità, alle proprie dirette dipendenze, composta anche da personale della Guardia di Finanza.

Detti poteri, che si aggiungono a quelli attribuiti all'ANAC con il presente provvedimento in conseguenza della soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, consistono:

- 1) nel controllo preventivo degli atti relativi alle procedure d'appalto, al fine di garantirne la trasparenza e la legittimità, con specifico riferimento all'attuazione degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti;
- 2) nell'esercizio di poteri ispettivi e dei poteri di accesso alle banche dati attualmente esercitati dalla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ivi compresa la possibilità di utilizzare la banca dati costituita al fine di combattere il fenomeno delle infiltrazioni mafiose.

Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano.

L'articolo 31 (Modifiche all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001) reca modifiche all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, estendendo la possibilità di denunciare i predetti illeciti, oltre all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, anche all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC).

L'articolo 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione) introduce misure volte a far sì che in presenza di indagini per delitti di particolare gravità ai danni delle pubbliche amministrazioni, ovvero in presenza di situazioni anomale, sintomatiche di condotte illecite o di eventi criminali attribuibili ad imprese aggiudicatrici di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture il Presidente dell'ANAC sia dotato di incisivi poteri propositivi nei confronti del Prefetto.

Tali poteri propositivi, graduabili in relazione alla gravità dei fatti, consistono nell'ordine di rinnovazione degli organi sociali e, in caso di inottemperanza allo stesso, nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice, ovvero, direttamente ed immediatamente nella straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice,

Il Prefetto, una volta concluse le valutazioni istruttorie sulla particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, può nominare uno o più amministratori, ai quali spettano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, che vengono sospesi per la durata della misura. L'attività di straordinaria e temporanea gestione viene considerata di pubblica utilità, con la conseguenza che gli amministratori di nomina prefettizia rispondono delle eventuali diseconomie solo a titolo di dolo o colpa grave.

La misura di straordinaria gestione dell'impresa è revocata o cessa comunque di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Durante il periodo di applicazione della predetta misura, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori straordinari e l'eventuale utile derivante dai contratti d'appalto oggetto dell'illecito penale, che è accantonato in apposito fondo, non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.

Può essere disposta una diversa misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa qualora le indagini denotino una forma di compromissione meno grave, non riguardante l'assetto proprietario, né quello di amministrazione. In tal caso, il Prefetto nomina uno o più esperti con il compito di formulare indicazioni operative all'impresa circa gli interventi da adottare, con particolare riferimento agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.

Sia gli amministratori che gli esperti nominati dal Prefetto sono individuati, in numero non superiore a tre, tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, n. 60, per i commissari giudiziari e straordinari delle grandi imprese in crisi; ad essi spetta un compenso, determinato sulla base dei compensi spettanti agli amministratori giudiziari, il cui onere è a carico dell'impresa.

Le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese si applicano anche nei casi cui sia stata emessa dal Prefetto un'informativa antimafia interdittiva; in tal caso, le misure sono adottate direttamente dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC e sono revocate e cessano comunque di produrre effetti, in casi connessi principalmente all'esito del giudizio impugnatorio ovvero ad altre evenienze, come il sequestro o la confisca in sede penale o di prevenzione, che determinano lo spossessamento ad altro titolo dell'impresa.

L'articolo 33 (Parere su transazione di controversie), limitatamente alle transazioni legate alla esecuzione dei contratti d'appalto, estende alla Società Expo 2015 p.a., soggetto di diritto privato, la possibilità offerta alle Amministrazioni dello Stato di poter richiedere pareri legali all'Avvocatura dello Stato, organo legale che, com'è noto, assiste, consiglia e difende in via organica le Amministrazioni statali, ivi inclusi gli Organi Costituzionali e le Autorità Amministrative Indipendenti, e le Regioni a statuto speciale e che può, inoltre, assumere il patrocinio di enti non statali sulla base di espressa disposizione normativa.

La disposizione prevede che tale parere sia reso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'articolo 34 (Contabilità speciale per Expo Milano 2015) autorizza il Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ad avvalersi di ulteriori professionalità, attingendo ai fondi già disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario stesso. Detti fondi dovranno essere impiegati per lo stretto funzionamento della struttura commissariale, nel limite della durata del mandato commissariale medesimo, e potranno essere utilizzati anche per eventuali compensi o rimborsi di spese dei componenti della propria segreteria.

L'articolo 35 (Divieto di transazioni della p.a. con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo) è volto ad estendere alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, il divieto di effettuare una transazione, economica e finanziaria, con società o enti esteri, aventi sedi in Stati che non permettano l'identificazione del titolare effettivo degli stessi.

L'articolo 36 (Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi) prevede che il tracciamento finanziario dei pagamenti relativi ai contratti aventi ad oggetto la realizzazione di infrastrutture e di insediamenti strategici, oggetto di specifica disciplina nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), venga effettuato secondo le particolari modalità e procedure definite dal CIPE, da ultimo con la deliberazione n. 45 del 2011, sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere. Tale deliberazione riguarda una forma di monitoraggio finanziario che assolve sia alle esigenze di controllo della spesa di investimento, di cui all'art. 161, comma 6-bis, del citato Codice dei contratti pubblici, di competenza specifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione economica (DIPE) - sia alle concorrenti esigenze di controllo antimafia e antiriciclaggio indicate dall'art. 176, comma 3, dello stesso Codice.

Le modalità e le procedure di monitoraggio di cui trattasi, sulla scorta della predetta deliberazione del CIPE, hanno trovato applicazione, in via sperimentale, nell'ambito di alcuni interventi infrastrutturali a carattere strategico e, recentemente, sono state estese anche alle opere di ripristino e riqualificazione del sito archeologico di Pompei. Tale sistema di monitoraggio finanziario è oggetto, peraltro, di una specifica progettualità denominata CAPACI (Creation automated procedures against criminal infiltrations in public contracts), per la cui implementazione e disseminazione in ambito UE, è risultata destinataria di risorse comunitarie, per circa 500.000 euro, disposte, a valere sui Fondi ISEC, dalla DG Home della Commissione Europea.

Il sistema di monitoraggio finanziario prevede l'impiego del bonifico bancario elettronico, conforme allo standard SEPA (Single Euro Payments Area, Area unica dei pagamenti in euro), che comporta la veicolazione delle disposizioni di pagamento, tramite il servizio reso da CBI (Corporate banking interbancario), consociata dell'ABI, ad una banca dati appositamente istituita presso il DIPE ed accessibile da parte delle Amministrazioni che partecipano alla community user del sistema stesso. In particolare, per il Ministero dell'interno vi accedono gli operatori della Direzione Investigativa Antimafia. Tale piattaforma informatica è stata configurata con funzioni di repository dei dati finanziari aggregati, i quali vengono esaminati, messi a confronto e "interrogati" con strumenti di business intelligence, consentendo la generazione di warning, basati su indicatori di allarme predefiniti.

Con il presente articolo il sistema di monitoraggio finanziario viene esteso a tutti gli interventi ricompresi nel Programma di infrastrutture strategiche che siano oggetto di procedure di affidamento avviate dalle stazioni appaltanti successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento. Per i contratti già in corso, si prevede, con norma transitoria, che le nuove procedure di monitoraggio finanziario trovino applicazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. L'aggiornamento delle modalità di attuazione del monitoraggio in questione sono rimesse ad una successiva deliberazione del CIPE. Le esigenze di

implementazione del sistema di monitoraggio comportano un onere ulteriore stimato in 1,321 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2014, per i quali viene prevista un'apposita copertura finanziaria.

Gli oneri per la gestione del sistema ammontano a 617.000 euro annui. Tale sistema è autofinanziato con le risorse derivanti dalla percentuale dell'importo contrattuale, nella quota dello 0,0006 per cento, che i soggetti aggiudicatari sono tenuti a destinare, ai sensi dell'art. 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163 del 2006, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, per l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento di finalità di prevenzione e repressione dei tentativi di ingerenza criminale. Tali risorse sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 37 (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

Ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tra i motivi di ammissione di varianti in corso d'opera sono ricomprese: le cause impreviste e imprevedibili o la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione (comma 1, lettera b); eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene o rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (comma 1, lettera c); difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti (comma 1, lettera d).

L'articolo in esame dispone che le varianti in corso d'opera, rese necessarie per le ragioni sopra elencate, siano trasmesse alla valutazione dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

L'articolo 38 (Processo amministrativo digitale) mira ad accelerare l'introduzione del processo amministrativo telematico. A tal fine prevede che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è adottato previo avviso del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dell'Agenzia per l'Italia digitale, che deve intervenire entro trenta giorni dalla richiesta, in mancanza del quale si procede comunque all'adozione del decreto.

L'articolo 39 (Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici), al comma 1, supera la rigorosa esegesi ed applicazione del potere di soccorso istruttorio previsto dall'articolo 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

Il comma 1 valorizza il potere di soccorso istruttorio proprio della stazione appaltante al fine di permettere all'impresa partecipante di integrare le dichiarazioni presentate e, ciò, con riferimento all'ipotesi di irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38.

In dette ipotesi l'impresa partecipante incorre nell'obbligo di pagamento di una sanzione pecuniaria tra l'uno per mille e l'un per cento del valore dell'appalto e, comunque, non superiore a 50.000,00 euro.

Nei casi di irregolarità non essenziali la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione né applica alcuna sanzione.

Nell'ipotesi in cui la documentazione non venga integrata il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

Qualora intervenga una modifica o variazione per quanto concerne le dichiarazioni sopra citate, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale – e successivamente alla fase di ammissione o regolarizzazione o esclusione delle offerte-, la stazione appaltante non procede al calcolo della soglia di anomalia.

Il comma 2 introduce un comma aggiuntivo all'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per tener conto delle previsioni di cui al comma 1

Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, prevedendo che la disposizione si applichi alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge.

La disposizione non introduce ulteriori oneri amministrativi e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 40 (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici) è volto a dettare disposizioni acceleratorie in materia di rito processuale degli appalti, superando l'attuale sistema in materia di tutela cautelare che prevede, mediante una pronuncia di accoglimento sulla domanda cautelare, la sospensione dell'aggiudicazione definitiva sino alla definizione, nel merito, del giudizio.

L'intento della norma è quello di superare detto sistema, giungendo alla definizione della controversia con una sentenza in forma semplificata.

A tal fine, il comma 1, lettera a), prevede che, nella sola materia degli appalti pubblici – e nell'ipotesi in cui la controversia non sia stata definita alla prima camera di consiglio -, viene fissata un'udienza entro trenta giorni dalla costituzione delle parti diverse dal ricorrente nell'ambito della quale il Collegio decide la controversia con sentenza in forma semplificata.

L'effetto è quello di introdurre un termine (i trenta giorni sopra citati) entro i quali il giudizio viene ad essere comunque deciso, superando un sistema che prevedeva che l'ordinanza cautelare di accoglimento aveva l'effetto di impedire la sottoscrizione del contratto sino alla celebrazione dell'udienza pubblica.

L'unica eccezione alla definizione del giudizio con sentenza breve è quella dettata da esigenze di integrazione del contraddittorio o da esigenze istruttorie.

In questo caso, il collegio adotta, con ordinanza, i relativi provvedimenti, tra cui la conferma o modifica delle misure cautelari monocratiche, rinviando ad una successiva udienza che dovrà tenersi nei 30 giorni successivi.

Con il comma 1, lettera b) si prevede che nell'ipotesi in cui il Collegio dispone, con la stessa ordinanza di fissazione della discussione del merito del ricorso, le misure cautelari di cui al comma 4 dell'art. 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione di una cauzione.

Il comma 1, lettera c), nel prevedere che il Tribunale deposita la sentenza entro venti giorni dall'udienza di discussione, consente alle parti di chiedere al Collegio l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.

Il comma 2 prevede, in ultimo, che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi il cui ricorso sia stato depositato in una data successiva all'entrata in vigore delle norme in esame.

Le disposizioni non introducono ulteriori oneri amministrativi e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 41 (Misure per il contrasto all'abuso del processo), al comma 1, lettera a), incide sulla disciplina delle spese di giudizio prevista all'articolo 26 del Codice del processo amministrativo, stabilendo che il giudice, anche d'ufficio, possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma determinata in via equitativa, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.

Il comma 1, lettera b), è diretto a modificare, limitatamente alle controversie in materia di appalti, la disciplina relativa alla condanna d'ufficio per lite temeraria prevista dall'articolo 26, comma 2, del Codice del processo amministrativo, stabilendo che l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al limite fissato in detta norma, con un evidente effetto deflattivo in relazione all'instaurazione di controversie in cui la parte soccombente agisca o resista temerariamente in giudizio.

L'articolo 42 (Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo) introduce il comma 17-*bis* all'art. 16 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (relativo alle comunicazioni e notificazioni per via telematica), per specificare che le disposizioni contenute nei commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche al processo amministrativo.

L'articolo 43 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile) prevede che i giudizi innanzi alla Corte dei conti possano essere svolti validamente con modalità informatiche e telematiche, sempre che sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai principi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine si rinvia, in termini operativi, ai decreti del Presidente della Corte dei conti di cui all'art. 20-*bis* del decreto legge n.179/2012. E' prevista una norma di rinvio che chiarisce l'applicabilità al processo contabile delle disposizioni di cui all'art. 16, 16-ter e 16-quater del predetto decreto legge.

L'articolo 44 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) contiene modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 riguardante l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, volte a garantire l'uniforme applicazione dello stesso sul territorio nazionale. In particolare, dinanzi al tribunale ordinario si prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli iniziati prima di tale data esso rimane facoltativo, ma sino al 31 dicembre 2014; dinanzi alle Corti di appello si prevede l'obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2015. Il regime riguarda esclusivamente gli atti depositati dai difensori e dai soggetti delegati o nominati dall'autorità giudiziaria.

Si porta così a compimento il progetto di informatizzazione degli uffici giudiziari di merito della giustizia ordinaria.

L'articolo 45 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza) contiene modifiche ad alcune norme del codice di procedura civile. In particolare:

- sul contenuto del processo verbale (articoli 126 e 207 del codice di procedura civile), al fine di adeguare le previsioni ivi contenute alle peculiarità del processo telematico, si elimina l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte del testimone, così evitando il compimento di attività manuali (quali: stampa del verbale di udienza, sua sottoscrizione con le modalità tradizionali e successiva digitalizzazione per il suo inserimento nel fascicolo informatico) per lo svolgimento delle quali è necessario l'impiego di preziose risorse umane e materiali che possono invece essere più utilmente destinate ad altri scopi;

- pubblicazione e comunicazione della sentenza (articolo 133 del codice di procedura civile). Al riguardo si dispone che la sentenza venga comunicata integralmente, (dispositivo e motivazione) ai difensori. Ciò al fine di superare un dubbio interpretativo, sorto dal contrasto tra l'art. 133, secondo comma codice di procedura civile, di carattere speciale e previgente (che prevede la comunicazione del dispositivo della sentenza) e l'art. 45 disp. att. del codice di procedura civile, modificato con l'articolo 16, comma 3, lett. c, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, di carattere generale e cronologicamente successiva (che prevede la comunicazione del testo integrale del provvedimento).

L'articolo 46 (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53), al comma 1, contiene modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, riguardante le notificazioni di atti da parte degli avvocati, disponendo in particolare:

- 1) alla lettera a), l'eliminazione della necessità dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense presso il quale l'avvocato è iscritto per la notifica a mezzo di posta elettronica certificata. La modifica tiene conto, da un lato, che vi sono casi in cui la notifica con posta elettronica certificata è l'unica consentita e, dall'altro, che l'attuale prevista autorizzazione costituisce una cautela non più necessaria, in considerazione dell'estrema affidabilità del sistema di posta elettronica certificata, che garantisce la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio (così come previsto dall'articolo 9, comma 2 del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata);
- 2) alla lettera b), quale modifica consequenziale della precedente, l'eliminazione della lettera b) del comma 5 dell'articolo 3-bis della legge che prevede l'indicazione nella relazione di notifica redatta dal difensore degli “*estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto*”
- 3) alla lettera c), quale modifica consequenziale delle precedenti, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge su citata, alle notifiche a mezzo di posta elettronica certificata;
- 4) alla lettera d), l'esenzione dall'obbligo di pagare l'importo previsto dall'articolo 10 della n.53/1994 per le notifiche telematiche, al fine di incentivare il ricorso da parte degli avvocati a tale tipologia di notifica. Il recupero della conseguente perdita di gettito è ottenuto con un corrispondente aumento del contributo unificato.

Il comma 2 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 16-quater del decreto legge n. 179/2012, che chiarisce che alla giustizia amministrativa non si applicano i commi 2 e 3 dello stesso art. 16-quater.

L'articolo 47 (Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione), modificando il comma 12 dell'articolo 16 del decreto legge n. 179/2012, proroga fino al 30 novembre 2014 il termine (originariamente fissato al 17 giugno 2013) per la comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministero della giustizia dell'indirizzo PEC dedicato alla giustizia, al fine di consentire a tutte le pp.aa. di ottemperare a detto adempimento.

L'articolo 48 (Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche) al comma 1 modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita*) disponendo che il giudice dell'esecuzione - nel fissare le condizioni di vendita delle cose pignorate – deve prescrivere che la stessa abbia luogo con modalità telematiche, salvo che ciò non sia pregiudizievole per il sollecito svolgimento della procedura o per gli interessi dei creditori. La modalità telematica consente infatti maggiore trasparenza nonché probabilità di liquidazioni dei beni più elevate.

Il comma 2 contiene una previsione di diritto transitorio, fissando l'obbligo di vendita con modalità telematiche a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 49 (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato) ha la finalità di incentivare l'uso delle modalità telematiche nel processo tributario consentendo un cospicuo risparmio dei costi sostenuti per l'utilizzo dei servizi postali.

In particolare:

-al comma 1, si consente l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non si avvale della difesa tecnica e che non risulta obbligata per legge a dotarsi della PEC; in tal caso, essa può indicare nel ricorso una PEC presso la quale ricevere le proprie comunicazioni processuali. Si prevede, inoltre, il perfezionamento delle comunicazioni con il deposito in segreteria degli atti qualora la comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili al destinatario;

-al comma 2 viene apportata una modifica all'articolo 248, comma 2, del D.P.R. nr. 115/2002, (Testo Unico in materia di spese di giustizia) con la quale si prevede la possibilità di inviare al domicilio eletto, anche digitale, l'invito al pagamento derivante dal mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato. E' fatto salvo il contenuto della convenzione prevista dall'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, mediante la quale il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito.

L'articolo 50 (Ufficio per il processo)

Sulla base dei positivi risultati raggiunti in molti Paesi europei, in Italia si è diffusa la consapevolezza dell'utilità, nell'ottica dell'incremento della produttività, di uno *staff* che coadiuvi i giudici nell'espletamento delle loro molteplici attività, ancillari rispetto a quelle propriamente connesse alla giurisdizione (fra le quali, ad esempio, quella di supporto per il miglior utilizzo degli strumenti informativi).

Per soddisfare queste esigenze la norma, al comma 1, introduce, per le corti di appello, i tribunali ordinari e le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, l'ufficio per il processo, costituito attraverso l'inserimento in una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e giovani laureati scelti fra i più meritevoli ammessi al tirocinio formativo, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Per quanto riguarda, invece, la magistratura onoraria, l'ufficio per il processo, costituito presso le corti di appello, verrà composto dai giudici ausiliari istituiti ex art. 62 e ss. del DL n. 69/2013 e quello presso i tribunali ordinari dai giudici onorari di tribunale.

Il Consiglio superiore ed il Ministro della giustizia sono individuati dal comma 2, per le loro rispettive competenze, a dare attuazione all'ufficio per il processo, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta, dunque, di un progetto di razionalizzazione del servizio giustizia, teso al contempo a rivedere i moduli organizzativi di cancelleria e del lavoro del giudice ed a dare impulso all'utilizzazione delle risorse informatiche.

Al fine di incentivare il ricorso allo stage formativo si prevede il ripristino di una norma già contenuta nel decreto legge n.69/2013 e poi venuta meno con la legge di conversione, a seguito della netta opposizione delle Scuole di Specializzazione. Il riferimento è al comma 12 dell'art. 73, che prevedeva la possibilità, per lo stagista che ha terminato il percorso formativo di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, di accedere al concorso in magistratura, senza dover conseguire il diploma presso una scuola di specializzazione.

L'articolo 51 (Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica) al comma 1 modifica l'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n.1196 in materia di ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, prevedendo la riduzione, per i soli uffici giudiziari delle corti di appello e dei tribunali ordinari, dell'orario di cancelleria di apertura al pubblico, da cinque a tre ore al fine di consentire loro di dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse al deposito telematico degli atti.

Il comma 2 prevede, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 7 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che il deposito telematico degli atti processuali può essere tempestivamente effettuato entro la fine del giorno di scadenza, senza alcuna indicazione oraria, ribadendo il principio di cui all'art. 155 del codice di procedura civile che prevede il computo a giorni dei termini. Tale disposizione normativa si limita, dunque, a rendere evidente l'applicazione delle predette disposizioni codicistiche al deposito degli atti con modalità telematiche.

L'articolo 52 (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice) reca modifica all'articolo 16-bis del d.l. n. 179/2012. In particolare, la lettera a), nella logica di riorganizzazione delle cancellerie di tutti gli uffici giudiziari, connessa all'impiego degli strumenti informatici, prevede che le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici e muniti dell'attestazione di conformità, equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. Tale attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice, ai quali la norma conferisce il potere di autenticare gli atti di parte, quelli degli ausiliari del giudice ed i provvedimenti giudiziari dei fascicoli, di parte e d'ufficio, contenuti nel fascicolo informatico. Tali atti sono infatti contenuti in originale nel fascicolo e quindi il difensore e l'ausiliario ben possono attestare la conformità della copia all'atto originale. Ciò consentirà di liberare le risorse necessarie per adibire i cancellieri a compiti più qualificati di assistenza al giudice e, in particolare, a seguito di idonea riqualificazione, di inserirli nell'ufficio per il processo.

Per quanto riguarda il duplicato, invece, si è ritenuto sufficiente un mero richiamo all'art. 23-bis, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non si è ritenuto di limitare il valore giuridico della copia conforme ai soli fini processuali, perché l'uso che della copia si può fare riguarda anche attività non processuali, ad esempio per la notificazione, o per la trascrizione, annotazione ed iscrizione nei pubblici registri (e cioè: immobiliare o quelli previsti dal codice della navigazione, quello gestito dal registro delle imprese, ecc.).

La lettera b) introduce l'articolo 16 *sexies* al d.l. n.179/2012, riguardante il Domicilio digitale.

La modifica, in linea con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, impone la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è regolarmente munito, anche se non ha eletto domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui è incardinata la causa.

Inoltre al comma 2, al fine di incentivare il più possibile il ricorso da parte del difensore e degli ausiliari del giudice al potere di estrarre copia degli atti processuali, di quelli degli ausiliari del giudice e dei provvedimenti giudiziari e di attestarne la conformità all'originale, si è ritenuto necessario superare l'attuale sistema contrassegnato dal pagamento parcellizzato dei diritti di copia, apportando modifiche al T.U. spese di giustizia. Si garantisce l'invarianza del gettito, attraverso la forfettizzazione degli importi ricavati a titolo di diritti di copia, aumentando il contributo unificato percentualmente e in misura strettamente corrispondente. Ciò eviterà a colui che estrae la copia di dover sostenere l'esborso aggiuntivo della commissione dovuta, per i pagamenti telematici, in favore del sistema bancario e o della spa Poste italiane, con conseguente abbattimento dei costi del servizio giustizia.

Peraltra, la legge di stabilità per il 2014 ha già inserito il comma 1-*bis* dell'art. 269 del dpr 115/2002, esentando – nel procedimento civile, penale, amministrativo, contabile - il pagamento dei diritti di copia per le copie senza certificazione di conformità, estratte dal fascicolo informatico. La predetta disposizione è stata replicata anche per il processo tributario, interpolando l'art. 263 del medesimo dpr.

Con il presente intervento normativo, per quanto riguarda le copie senza certificazione di conformità, si è provveduto ad emendare la norma già introdotta dalla suddetta legge di stabilità,

prevedendo la sua applicazione a tutti i soggetti abilitati ad accedere al fascicolo informatico, quando la copia è estratta con modalità telematiche (mentre attualmente l'art. 268 comma 1-bis richiede che anche la costituzione sia avvenuta con modalità telematiche, requisito incompatibile con la normativa sul processo civile telematico, che non impone il deposito telematico del primo atto difensivi della parte. Pertanto, il rilascio da parte del cancelliere di copia senza certificazione di conformità con modalità tradizionali (e cioè non telematiche) rimane assoggettato all'obbligo del pagamento del diritto di copia.

Per quanto riguarda invece la copia conforme, il soggetto a cui con l'intervento normativo in commento viene conferito il potere di autenticazione e che attesta la conformità della copia stessa, non è tenuto a pagare il diritto di copia.

Analoghe disposizioni sono state collocate nel corpo dell'art. 40 del dpr n.115/02, perché gli artt. 268 e 269 hanno natura di norme transitorie, destinate a perdere efficacia con l'entrata in vigore del regolamento previsto dal predetto art. 40.

L'articolo 53 (Norma di copertura finanziaria), al fine di evitare che l'esenzione dall'obbligo di pagamento il diritto di copia estratta dal fascicolo informatico comporti una perdita di gettito, prevede un corrispondente incremento del contributo unificato, nei ristretti limiti necessari per garantire l'invarianza del gettito stesso.

Peraltro, va osservato che in concreto l'esenzione dal diritto di copia abbinata al lieve aumento del contributo unificato si tradurrà, da un lato, in una modernizzazione del sistema di pagamento, in linea con l'obbligatorietà del processo telematico e, dall'altro, consentirà una contrazione dei costi del servizio, perché verrà meno quello relativo alle prestazioni del sistema bancario, connesse ad ogni transazione.